

ALLEGATO 1



COMUNE DI ALBENGA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2023

Indice

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizione di rifiuto
Art. 3 - Presupposto impositivo
Art. 4 - Base imponibile
Art. 5 - Obbligazione tributaria
Art. 6 - Determinazione della tariffa di riferimento
Art. 7 - Copertura dei costi del servizio rifiuti
Art. 8 - Soggetto attivo
Art. 9 - Soggetti passivi
Art. 10 - Categorie di utenze
Art. 11 - Esclusioni
Art. 12 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 13 - Conferimento al di fuori del servizio pubblico ed avvio al recupero
Art. 14 - Riduzioni della tassa
Art. 15 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
Art. 16 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 17 - Agevolazioni
Art. 18 - Riduzioni e agevolazioni
Art. 19 - Tributo giornaliero
Art. 20 - Tributo provinciale
Art. 21 - Dichiarazione
Art. 22 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Art. 23 - Funzionario responsabile
Art. 24 - Accertamento
Art. 25 - Sanzioni
Art. 26 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento
Art. 27 - Somme di modesta entità
Art. 28 - Rateizzazione degli avvisi bonari TARI
Art. 29 - Rimborsi e compensazione
Art. 30 - Contenzioso
Art. 31 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia
Art. 32 - Norme transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto

1. L'art.1 comma 639 della L. 27 dicembre 2011 n.147 istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta Comunale Unica (IUC) che si articola in tre tributi tra cui la Tassa sui Rifiuti (TARI), disciplinata dai successivi commi 641 e ss. e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Albenga.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Definizione di rifiuto

1. Ai sensi della lettera b-ter) dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152/06 sono "rifiuti urbani":
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.))

"(Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183,

comma 1, lettera b-ter), punto 2).

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce</i>	<i>200130</i>

	200129*	
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

((Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

2. Sono rifiuti speciali, esclusi dal servizio pubblico di smaltimento:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca. Di contro sono considerati urbani i rifiuti prodotti dagli agriturismi e dalle attività che, pur qualificate agricole dal legislatore italiano, sono produttive di rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, ad esempio dagli uffici e magazzini di un'impresa agroindustriale di trasformazione e commercializzazione;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 1;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 1;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 1;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 1;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso;

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

2. Per le utenze abitative, la residenza, la presenza di arredo oppure l'attivazione di un'utenza, anche ad uno solo, dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas costituiscono presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione di rifiuti; per i locali ad uso non domestico la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di

un'attività nei locali medesimi. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito

3. Sono escluse dal tributo:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali balconi e terrazze scoperte, giardini e parchi;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

5. Non sono considerati rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive vere e proprie di attività industriali con capannoni di produzione. Per tali attività sono invece normalmente assoggettati sia per la quota fissa che per quella variabile i depositi e i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, allorché sussista separazione muraria con le parti ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione, come pure gli uffici, le mense, gli spacci, i bar e i locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;

Art. 4 – Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. 147/13, la base imponibile del tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art.14 del D.L. 201/2011, o della TARSU di cui al Capo 3° del D. Lgs. 507/93. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al richiamato comma 647.

In particolare si considerano aree tassabili:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, coperti e chiusi o chiudibili su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, compresi quelli accessori o pertinenziali, a prescindere

dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo art. 12;

b) il vano scala;

c) aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, etc..).

2. Per le utenze abitative non è assoggettabile al tributo la superficie delle soffitte con altezza inferiore ad 1,50 metri.

4. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 1, il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Art. 5 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno relative alle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal 1° giorno del mese successivo alla data di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 21, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri in modo incontrovertibile e con idonea documentazione la data di effettiva perdita di disponibilità dei locali.

3. Si considera prova incontrovertibile l'assolvimento del pagamento del tributo da parte di altro soggetto subentrante a seguito di denuncia o comunque in presenza di locazione con contratto registrato.

Art. 6 – Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

3. Le tariffe sono commisurate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; nella modulazione della tariffa per le utenze domestiche sono assicurate riduzioni conseguenti ai minori costi per la raccolta differenziata .

Art. 7 - Copertura dei costi del servizio rifiuti

1. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti urbani al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nella determinazione dei costi di cui al comma precedente, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

4. Forma la parte fissa la somma dei seguenti costi:

- a) costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche;
- b) costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso;
- c) costi generali di gestione del servizio, tra cui almeno la metà del costo del personale;

- d) costi diversi;
- e) gli altri costi;
- f) costi d'uso del capitale;

5. Forma la parte variabile la somma dei seguenti costi:

- a) Costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati ;
- b) Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
- c) Costi di raccolta differenziata per materiale;
- d) Costi di trattamento e di riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti.

6. Il gestore del servizio deve inserire tali voci nella proposta di piano finanziario, alla quale il Comune aggiungerà i costi direttamente imputabili al Comune.

7. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Art. 8 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Albenga sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 9 – Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata prevista non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso

comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. L'Amministratore del condominio od il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 10 - Categorie di utenze

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono classificate in diverse categorie, indicate nell'allegato B del presente regolamento, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente e delle tipologie di utenze presenti nel territorio del Comune individuate dal regime di prelievo vigente nel 2013.

Art. 11 – Esclusioni

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia iniziale o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono pertanto, a titolo esemplificativo, da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità al tributo:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete di cui all'art.3;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- le unità immobiliari inutilizzabili e di fatto non utilizzate per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio alla data di fine lavori purché entrambe tempestivamente comunicate e in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;

- i fabbricati inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.

3. Sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali.

4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamenti, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 12 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Sono rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, quelli indicati nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Non sono considerati rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree di lavorazione di attività industriali con capannoni di produzione. Sono escluse dal computo della superficie assoggettabile i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni. Sono invece normalmente assoggettati sia per la quota fissa che per quella variabile i depositi e i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, allorché sussista separazione muraria con le parti ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione, come pure gli uffici, le mense, gli spacci, i bar e i locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

4. In assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art.256, comma 2, del D. Lgs. 152/2006.

5. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio di tutte attività predette, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base della percentuale del 70%;

6. Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti i contribuenti devono indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo articolo 21 e fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà aver effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. La richiesta di cui sopra dovrà essere accompagnata da: contratti di smaltimento, copia dei formulari di trasporto dei rifiuti e dei relativi registri di carico e scarico, fatture rilasciate dal soggetto a ciò abilitato, adeguati elaborati planimetrici, in genere alle scale 1:200 – 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali.

Art.13 - Conferimento al di fuori del servizio pubblico ed avvio al recupero

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Tale scelta deve essere comunicata all'Ufficio Entrate Tributarie tramite PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il termine previsto per la comunicazione deve considerarsi perentorio.

4. Qualora l'utenza non domestica non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini cui al medesimo comma 2, è da intendersi quale scelta di avvalersi del servizio pubblico.

5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, qualora l'attività inizi dopo il 30 giugno, la scelta deve essere effettuata al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione annuale della documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.

La comunicazione deve comprendere le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, l'Ufficio Entrate Tributarie provvede al recupero della quota variabile indebitamente esclusa dalla tassazione.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.38, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

8. La quota variabile, da escludere dalla corresponsione, verrà desunta dal PEF annuale, parte integrante e sostanziale della deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 14 – Riduzioni della tassa

1. La tassa è ridotta del 30% nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante lì residente;

b) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;

2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa alla seguente condizione:

a) la verifica se l'occupante dell'abitazione è "unico" è fatta, a seguito di specifica richiesta, previo accertamento diretto della situazione di fatto, dovendosi ritenere del tutto irrilevante la situazione anagrafica. Comunque, la riduzione non compete qualora l'abitazione utilizzata dall'unico occupante abbia la superficie complessiva inferiore a mq. 40. Tale limitazione non vale ai fini dell'agevolazione di cui al successivo art. 17, comma 2 lettera b);

b) la riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana.

L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui all'art. 19.

3. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

4. In caso di emergenze di vario tipo che limitino e/o impediscano l'utilizzabilità di determinati immobili, in seguito a provvedimenti delle competenti Autorità, può essere concessa una riduzione tariffaria dandone potestà al Consiglio Comunale in base alle casistiche riscontrate.

Art. 15 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Per “riciclo” si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini (include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento) .

2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme corrispondenti all'ammontare della riduzione, a seguito della dimostrazione dell'effettivo avvio al riciclo nell'anno di riferimento.

3. Qualora il produttore dimostri di avviare direttamente al riciclo i rifiuti urbani, il Comune riconosce una riduzione nella misura seguente:

- nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti urbani di almeno kg.500,00 e fino a kg.5.000,00, la tariffa è ridotta del 10%;

- nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti urbani di almeno kg.5.000,00 e fino a kg.50.000,00, la tariffa è ridotta del 15%;

- nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti urbani superiore a kg.50.000,00, la tariffa è ridotta del 20%;

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, allegando:

a) la documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato al riciclo, quali formulario rifiuti e fattura rilasciata da impresa a ciò abilitata;

b) l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo;

c) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio);

Art. 16 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Come stabilito nell'apposito Regolamento, il servizio comunale di gestione dei rifiuti è garantito sull'intero territorio del Comune, come individuato dai suoi confini amministrativi.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere state constatate mediante diffida scritta al Comune, che provvede ad inoltrarla al gestore del servizio comunale per le necessarie verifiche.

Art. 17 – Agevolazioni

1. Sono previsti interventi in favore delle famiglie in condizioni di grave disagio socio – economico, nella seguente misura:
 - a) esenzione dal pagamento per i nuclei familiari residenti composti da due o più persone con I.S.E.E. pari o inferiore a 3.500,00 Euro, previa esibizione del relativo attestato di reddito e a condizione che siano seguiti dai Servizi Sociali comunali, con erogazione di contributi economici o provvidenze similari, in almeno uno dei due anni solari precedenti;
 - b) riduzione del tributo nella misura del 50% in favore di nuclei familiari residenti in presenza di persona con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 05.02.1992, accertata dalla competente Commissione Medica;
2. Sono previste le ulteriori agevolazioni, con riduzione della tassa:
 - a) del 50% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche paritarie private;
 - b) a favore dei nuclei familiari, residenti, composti da una o due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile (ctg. A/2), economico (ctg. A/3), popolare (ctg. A/4), ultrapopolare (ctg. A/5), ovvero rurale (ctg. A/6) e precisamente:
 - se composto da unica persona, di un ulteriore 15% in aggiunta alla riduzione di cui all'art. 12 comma 1 lett. a;
 - se composto da due persone, una riduzione del 10%;

- c) del 50% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modificazioni e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale;
- d) del 75% a favore di enti di diritto pubblico non economico e associazioni sportive dilettantistiche per le aree scoperte dove sono posizionati piccoli natanti, non cabinati e derivate, usati per il diporto e la pratica sportiva. Tale riduzione è fissata al 90% qualora venga svolta nel corso dell'anno attività di assistenza e promozione sociale debitamente documentata;
- e) del 100% per locali ed aree utilizzati esclusivamente da associazioni ed organizzazioni non commerciali di pubblica assistenza e soccorso volontario che con servizio di ambulanza provvedono alle prestazioni di emergenza sanitaria ed al trasporto di persone nell'ambito del territorio.

Art. 18 – Riduzioni e agevolazioni

1. Per usufruire di riduzioni e/o agevolazioni l'interessato deve presentare richiesta, corredata da idonea documentazione.
2. Le riduzioni e/o agevolazioni hanno effetto dal mese successivo a quello della domanda; il venire meno delle condizioni per l'attribuzione della riduzione/agevolazione deve essere comunicato nei termini previsti per la presentazione della denuncia di variazione di cui all'art.21, pena il recupero del tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste dalla norma.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 19 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Albenga istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale.
5. Non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme di importo inferiore ad €5,00.
6. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla tassa annuale.

Art. 20 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia.

Art. 21 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'art. 9, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;

- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante e corredata da fotocopia del documento d'identità, può essere consegnata direttamente presso lo sportello dell'Ufficio Entrate Tributarie, presso l'Ufficio Protocollo, a mezzo posta con raccomandata AR, tramite posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata dalla data di ricezione e protocollazione.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
6. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, il Comune comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza attribuito e la data a partire dalla quale decorre l'attivazione dell'utenza coincidente con la data di inizio occupazione o detenzione indicata nella dichiarazione: la comunicazione è inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Punto Fisco).
7. All'atto della presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione, il Comune rilascia/trasmette al contribuente una ricevuta, indicando il riferimento della richiesta ricevuta, il codice identificativo del riferimento organizzativo del Comune che ha preso in carico la richiesta e la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa, la variazione o cessazione dell'utenza: la comunicazione è inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione.
8. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tassa.
9. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione

principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

10. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

11. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

12. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

13. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

14. In deroga a quanto disposto dal comma 13, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 22 –Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 21, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 26,

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto deve contenere almeno i seguenti campi:

- il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare il reclamo;

- i dati identificativi del contribuente:

a. il nome, il cognome e il codice fiscale;

- b. la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- c. il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- d. il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- e. il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- f. l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- g. le coordinate bancarie per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende attuare;
- d. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- e. con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia

più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. La richiesta di rettifica dell'importo addebitato equivale a domanda di rimborso per quanto versato in eccedenza, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 23 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa sui rifiuti; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e rappresenta in giudizio l'ente nelle controversie relative alla tassa stessa.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 24 – Accertamento

1. Le attività di accertamento della tassa, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Albenga.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, viene di regola utilizzata come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli

compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

Art. 25 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. 472/97, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato con un minimo di € 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 21, comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 26 – Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa), qualora venga attivata per il versamento della tassa;

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 100% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può

richiedere l'invio dei già menzionati avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a 12 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempienza, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, contenente le spese di notificazione, l'irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 24, comma 1, oltre agli interessi.

7. Gli avvisi conterranno le informazioni minime previste dalla Delibera ARERA 444/2019/R/rif.

Art. 27 – Somme di modesta entità

Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi alla tassa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 28 – Rateizzazione degli avvisi bonari TARI

Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 26 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 5.000,00;

b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;

d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;

g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 29 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 120 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Gli eventuali importi non dovuti verranno compensati attraverso detrazione nel primo documento di riscossione utile oppure tramite rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia

superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta l'accredito entro i 120 giorni lavorativi di cui sopra, fatta eccezione per il caso in cui l'importo da restituire sia inferiore a 50 (cinquanta) euro.

6. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 22 del presente regolamento.

Art. 30 – Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 31– Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 32 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

ALLEGATO "A"

Criteria per l'articolazione delle categorie omogenee di locali ed aree di attività e/o gruppi di attività e per la determinazione delle tariffe

1. Generalità

La determinazione delle tariffe, commisurate, queste, alle reali qualità e quantità di rifiuti solidi urbani e assimilati ordinariamente prodotti, per unità di superficie di locale od area di ogni attività o gruppo di attività assoggettata alla tassa (art. 65, comma 3, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507), impone la necessità di individuare un criterio oggettivamente valido per la ripartizione del gettito globale della tassa stessa e per la rideterminazione negli anni futuri delle tariffe.

A tale scopo, è opportuno premettere le definizioni di seguito riportate.

2. Definizioni

Coefficiente di produttività specifica (qi): per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria della attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Esso rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

Si esprime in kg/mq/anno.

Coefficiente medio di produttività specifica (qm.): per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, ed il totale delle superfici dei locali accertati ai fini della tassazione iscritta nei moli.

Si esprime in kg/mq/anno.

Indice di produttività specifica (Ips): per indice di produttività specifica, proprio della attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti,

si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica, così come sopra definiti è un numero puro.

Indice di qualità specifica (Ips): per indice di qualità specifica si definisce un coefficiente dato dal rapporto tra il costo di smaltimento (per unità di peso) producibili dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza ed il costo medio per unità di rifiuto raccolto. E' un numero puro che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.

Costo convenzionale del servizio (C): per costo del servizio si intende il valore definito all'art. 3 del regolamento di cui il presente allegato fa parte. Si esprime in L/annuo.

Superficie totale (St): per superficie totale si intende la superficie totale dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli.

Si esprime in mq.

Tariffa media convenzionale (o Costo medio generale netto per unità superficie) (tm): per tariffa media convenzionale si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (St) dei locali delle aree, accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli.

Si esprime in L/mq anno.

3. Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività e qualità specifica

I coefficienti di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa vengono determinati -

- in maniera diretta attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuati su campioni adeguatamente significativi dell'universo di riferimento;
- in maniera indiretta attraverso l'elaborazione di dati statistici forniti da organi e/o uffici dello Stato, delle regioni, degli Enti territoriali o da altri enti od istituti di ricerca.

4. Modalità di definizione delle classi di contribuenza

La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree (espresse le prime con A e le altre con B o C), tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto. Ciascuna delle "i" classi di contribuenza, così individuate, è caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_i (kg/mq /anno);
- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica I_{psi} dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica q_i ed il coefficiente medio di produttività specifica q_m ;
- da un proprio valore dell'indice di qualità specifica (I_{qsi}).

5. Determinazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

Per ciascuna delle classi di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la seguente formula:

$$t_i = I_{psi} \times I_{qsi} \times t_m \text{ (L/mq), con arrotondamento alle 10 lire.}$$

Ai fini della annuale revisione delle tariffe-unitarie si procede nei seguenti modi:

- rideterminazione annuale della tariffa media t_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli;
- rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula sopra riportata.

6. Modalità di ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica e delle classi di contribuenza

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e ridefinizione, sotto il controllo del Comune, da parte del soggetto gestore del pubblico servizio. La frequenza di tale controllo dovrà essere almeno quadriennale e le modalità di accertamento saranno analoghe a quelle di cui al punto 3

La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle categorie di contribuenza, l'eventuale scomposizione o riaggregazione in categorie e/o sottocategorie diverse ma, alla luce dei nuovi dati acquisiti, omogenee dal punto di vista della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti.

La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà inoltre essere effettuata ogni volta vengano introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguiti dopo l'attivazione del presente sistema tariffario.

L'art. 79, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, rinvia al 1 gennaio 1996 l'applicazione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione sopraesposti; tuttavia, a puro titolo esemplificativo, si riportano, di seguito, le tariffe che sarebbero applicabili, sulla base dei criteri prima indicati (coefficienti e indici di produttività specifica), qualora il costo convenzionale del servizio fosse determinato in L. 3.500.000.000. Come vedesi, il criterio adottato necessita di un "correttivo" pari al 8% in aumento delle tariffe indicate nel prospetto allegato.

ALLEGATO "B"

Tariffa Cat. ..Descrizione di locali o aree -- Tariffa a (L/mq).

CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE	METRI QUADRATI CENSITI	LIRE A MQ ANNO 1996	INCASSO PREVISTO
1. Locali dei ristoranti trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, osterie, mense e simili.	7.051	4.200	29.641.200
2. Locali di esercizi alimentari: frutta e verdura, fiori, pollame, uova, pesce, carne.	0	4.100	0
3. Locali di alberghi, pensioni, locande, residences, con annessi dehors.	16.657	3.900	64.962.300
4. Locali dei supermercati ed annessi dei negozi commerciali ed annessi.	99.376	4.190	416.385.440
5. Locali dei caffè, bar, gelaterie, pasticceria, birrerie, fast-food, paninoteche, pizzerie al taglio e simili, locali delle sale da ballo, discoteche, teatri o cinematografi, sale da gioco, nonché locali dei circoli, clubs e simili, in cui si somministrano bevande e alimenti.	8.453	4.160	35.164.480
6. Locali degli ambulatori, poliambulatori, non annessi agli ospedali e case di cura, studi medici e veterinari (compresi i locali per la toeletta animali), laboratori di analisi chimiche e cliniche, studi fisioterapici, stabilimenti termali, saloni di bellezza, saune e simili.	9.798	3.750	36.742.500
7. Locali degli studi professionali di grafica, progettazione simili, uffici commerciali, assicurazioni, agenzie finanziarie, immobiliari, ipipiche, ricevitorie del totocalcio, totip, enalotto, autoscuole, studi e sedi di radio e televisioni, banche e istituti di credito.	34.682	4.150	143.930.300
8. Locali delle imprese industriali e commerciali, nonché relative ai locali annessi.	2.033	3.200	6.505.600
9. Locali dei laboratori e botteghe degli artigiani e locali dei caseifici e delle cantine sociali, nonché dei relativi annessi.	24.307	3.800	92.366.600
10. Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione degli esercizi commerciali.	15.107	3.500	52.874.500

11. Locali dei collegi, convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli istituti ed imprese private per l'insegnamento di arti, professioni, mestieri, lingue, informatica, ballo e simili (organizzati e non in forma di impresa) e delle palestre in genere non annesse ad istituti scolastici.	9.095	2.200	20.009.000
12. Locali delle caserme, ospedali, case di cura private, con annessi servizi.	31.189	4.000	124.756.000
13. Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole pubbliche e private abilitate all'insegnamento secondo il vigente ordinamento scolastico (asili, elementari, medie inferiori ed istituti similari), dei musei, delle biblioteche, delle associazioni o istituti di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale e sportiva, degli enti di assistenza, delle stazioni, delle carceri e dei circoli ricreativo culturali.	36.728	2.150	78.965.200
14. Locali delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della legge 11.08.1991 n. 266 e delle cooperative sociali di cui alla legge 08.11.1991 n. 381.	0	2.100	0
15. Locali delle abitazioni private e locali annessi (cantina, box, garage, etc....)	955.054	2.150	2.053.366.100
16. Locali delle case coloniche adibite a magazzini agricoli, occupate dai coltivatori del fondo e ubicate in zona servita a serre.	31.293	2.180	68.128.740
17. Aree adibite a mercati all'aperto.	4.785	2.120	10.144.200
18. Aree adibite a distributori carburanti.	6.244	2.110	13.112.400
19. Aree adibite a campeggi ed annesse aree adibite a parcheggi e posteggi stabilimenti balneari.	107.032	2.370	253.665.840
20. Altre aree scoperte	3.907	2.100	8.204.700
TOTALE COMPLESSIVO	1.402.791		3.509.050.540